

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti:

— da un lato, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe considerato che il termine «background» utilizzato nell'avviso di posto vacante oggetto del procedimento contenzioso faceva riferimento ad una esperienza e non ad una formazione. Il ricorrente fa valere che emerge in particolare dagli avvisi di posto vacante pubblicati dalla Commissione che quando è richiesta un'esperienza professionale, è utilizzato il termine «esperienza» e non «background»;

— dall'altro, in quanto il TFP avrebbe considerato che il termine «regolamento» non faceva riferimento ai meccanismi regolamentari bensì al procedimento legislativo.

2) Secondo motivo, vertente su errori di diritto, avendo esaminato il Tribunale della funzione pubblica gli indizi di sviamento di potere isolatamente anziché complessivamente, senza cercare di stabilire se la somma degli indizi permettesse, considerato il loro numero, di rimettere in discussione la presunzione di legittimità delle decisioni contestate in primo grado.

Il ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica viola, alla luce della disparità delle armi delle parti, il diritto ad un processo equo nel rifiutare di adottare misure di organizzazione del procedimento che permetterebbero di rafforzare gli indizi di sviamento di potere e di fornire la prova di un elemento che potrebbe essere dimostrato solo mediante una tale misura.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2013 — Türkiye Garanti Bankası/UAMI — Card & Finance Consulting (bonus&more)

(Causa T-33/13)

(2013/C 86/37)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Türkiye Garanti Bankası AS (Istanbul, Turchia) (rappresentante: avv. J. Güell Serra)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Card & Finance Consulting GmbH (Norimberga, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata; e

— condannare l'UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «bonus&more», per servizi delle classi 35, 36, 38, 41 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 9 037 251

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione internazionale del marchio figurativo «bonusnet», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 38 e 42 — Registrazione internazionale n. 931 921

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: ammette il ricorso e respinge l'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 22 gennaio 2013 — Exakt Advanced Technologies/UAMI — Exakt Precision Tools (EXAKT)

(Causa T-37/13)

(2013/C 86/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Exakt Advanced Technologies GmbH (Norderstedt, Germania) (rappresentante: avv. A. von Bismarck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Exakt Precision Tools Ltd (Aberdeen, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 ottobre 2012, nel procedimento R 1764/2011-1;

— condannare l'interveniente alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.